FAZIO ANNA

Ragioniere commercialista

Iscritta all'O.D.C.E C. di Prato Revisore dei conti

VIA TINTORI 31 - 59100 PRATO PO

Telefono: 0574 23889 -3394342747 fax :057429790 e-mail: annafazio@wmail.it

pec: annafazio@odcecprato.legalmail.it

Ai gentili clienti Loro sedi

Microcredito a favore di micro imprese e privati cittadini: pronte le nuove regole

Gentile cliente.

con la presente desideriamo informarLa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1°dicembre 2014, è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'Economia n. 176 del 17 ottobre 2014 che stabilisce le regole operative in materia di: i) micro credito d'impresa, finalizzato all'avvio o allo sviluppo di piccole imprese o lavoro autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro (beneficiari, caratteristiche e finalità del finanziamento, ammontare massimo concedibile); ii) micro credito sociale, erogato a persone fisiche in particolare stato di vulnerabilità economica (beneficiari, finalità dei finanziamenti e limiti al tasso d'interesse applicabile). Più precisamente, il decreto in argomento definisce, tra l'altro: i) i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; ii) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti. Per quanto concerne il micro credito d'impresa, viene precisato che sono esclusi dalla disciplina i finanziamenti erogati nei confronti dei seguenti soggetti: i) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni; ii) lavoratori autonomo o ditte individuali con più di 5 dipendenti; iii) società di persone, srl o cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; iv) imprese che superino uno dei requisiti dimensionali previsti dalla Legge fallimentare e che presentano un livello di indebitamento superiore a 100 mila euro. Diversamente, invece, il micro credito sociale è destinato sostanzialmente a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale: i) stato di disoccupazione; ii) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà; iii) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare; iv) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare. Le nuove regole sono entrate in vigore dal 16 dicembre 2014.

Premessa

L'art. 111 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario o T.u.b.) dispone che, in presenza di specifiche condizioni, i soggetti iscritti in un apposito elenco possano concedere:

- → finanziamenti a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro impresa;
- → finanziamenti a persone fisiche in situazioni di particolare vulnerabilità economica o sociale.

Il comma 5 del medesimo art. 111 prevede, inoltre, che **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare sentita la Banca d'Italia, **debbano essere emanate disposizioni attuative per stabilire**, tra l'altro:

- → i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
- → i limiti al volume delle attività;
- → le condizioni economiche applicate;
- **→** l'ammontare massimo dei finanziamenti.

Osserva

Ebbene, in attuazione della predetta disposizione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014, è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'Economia n. 176 del 17 ottobre che stabilisce le regole operative in materia di micro credito; regole che sono entrate in vigore lo scorso 16 dicembre 2014.

Finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa

I primi articoli del suddetto decreto regolamentano il cosiddetto microcredito d'impresa (cioè il segmento for-profit, finalizzato all'avvio o allo sviluppo di piccole imprese o del lavoro autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro):

- → beneficiari:
- → caratteristiche e finalità del finanziamento;
- **→** ammontare massimo concedibile:

Beneficiari

Possono accedere al finanziamento di cui trattasi i **lavoratori autonomi o imprese** (titolari di partita IVA da NON più di cinque anni). Più precisamente, **la misura si rivolge alle micro imprese**, organizzate in **forma individuale**, **associazione**, **società di persone**, società a **responsabilità limitata semplificata o società cooperativa**.

Ad ogni modo, sono esclusi, i finanziamenti erogati a favore dei seguenti soggetti:

- → lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
- → lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
- → società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

→ imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

REQUISITI DIMENSIONALI CHE PRECLUDONO ALL'ACCESSO AL MICRO CREDITO	
Requisito art. 1,	Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o
secondo comma,	dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare
lettera a) L. Fall.	complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00
Requisito art. 1,	Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di
secondo comma,	deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore,
lettera b) L. Fall.	ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00
Livello di	Superiore ad € 100.000,00
indebitamento	

Caratteristiche e finalità del finanziamento

La concessione di finanziamenti a favore delle suddette imprese è finalizzata, anche alternativamente:

- → all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di micro-leasing finanziario;
- → alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- → al **pagamento di corsi di formazione** volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti;

Osserva

I finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci.

→ al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Ammontare massimo

I finanziamenti erogati dall'operatore di micro credito:

- → non possono essere assistiti da garanzie reali;
- → non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.

Il limite di € 25.000 può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

→ il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

→ lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

Osserva

L'operatore di micro credito può concedere allo stesso soggetto finanziato un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi di erogazione frazionata, di 35.000 euro.

Piano di ammortamento del prestito

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti che prevedono l'erogazione frazionata, per i quali la durata deve essere coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Finanziamenti finalizzati a promuovere progetti di inclusione sociale

Alcuni articoli del suddetto decreto regolamentano il cosiddetto **microcredito sociale** (cioè il segmento noprofit, erogato a persone fisiche in particolare stato di vulnerabilità economica):

- → beneficiari:
- → finalità dei finanziamenti;
- → limiti al tasso d'interesse applicabile;

Beneficiari

L'attività di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria è destinata sostanzialmente a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:

- → stato di disoccupazione;
- → sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- → sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- → significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

Finalità dei finanziamenti

I finanziamenti - non sono assistiti da garanzie reali di durata massima di cinque anni - **sono destinati** all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare.

BENI E SERVIZI FINANZIABILI NECESSARI AL SODDISFACIMENTO DI BISOGNI

Spese mediche

Canoni di locazione

Spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica

Tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici Spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.

L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.

Limiti al tasso d'interesse applicabile

Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

ANNA FAZIO

PRATO 17.12.2014